

Penale Sent. Sez. 3 Num. 32588 Anno 2020

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udiienza: 16/10/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

DEL PIZZO GIUSEPPE nato a AMALFI il 06/09/1954

DEL PIZZO SARA nata a SALERNO il 22/12/1991


DEL PIZZO FABIANA nata a SALERNO il 07/11/1996

avverso l'ordinanza del 25/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

udito il difensore presente, Avv. ANDREA RUGGIERO, in sostituzione dell'Avv. AGOSTINO DE CARO, che, nel riportarsi ai motivi del congiunto ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 25.06.2020, il tribunale del riesame di Salerno rigettava l'istanza proposta nell'interesse degli indagati Del Pizzo Giuseppe, Sara e Fabiana, confermando per l'effetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Salerno 7.02.2020, da mantenersi, nei limiti della somma di € 1.018.936,00.

2. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che si procede nei confronti degli attuali indagati per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d. lgs. n. 74 del 2000), per avere il Del Pizzo Giuseppe, quale consulente fiscale e depositario delle scritture contabili di alcune società, in concorso con Del Pizzo Sara e Del Pizzo Fabiana, figlie del medesimo, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di interessi e sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare superiore a 200.000 €, compiuto atti fraudolenti sui propri beni, acquistando una serie di beni meglio descritti nell'imputazione cautelare ed intestandoli alla figlia Sara, nonché trasferendo sui cc/cc di quest'ultima e dell'altra figlia Fabiana, somme di denaro per un importo complessivo di € 268.936,37.

3. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deduce, con tali motivi – che, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi e alla luce dell'intima connessione delle censure esposte, meritano congiunta illustrazione, - i seguenti vizi: a) violazione di legge in relazione all'art. 321, c.p.p., in merito al *fumus commissi delicti* del reato di cui all'art. 11, d. lgs. n. 74 del 2000; b) violazione di legge per l'omessa valutazione degli argomenti difensivi ed, in particolare, la c.t.p. e ~~di~~ documenti alla stessa allegati, prodotta in sede di udienza camerale; c) vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sui medesimi profili.

In sintesi, sostiene la difesa dei ricorrenti che il tribunale del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con gli esiti della c.t.p. prodotta all'udienza camerale, unitamente ai documenti, limitandosi a richiamarne il contenuto ma senza esaminarli in dettaglio. La difesa evidenzia che il ragionamento difensivo si artico-



lava su una doglianza di fondo, costituita dalla mancanza del *fumus commissi delicti*, non configurabile, da un lato, perché con riferimento all'immobile acquistato dalla Del Pizzo Sara nel 2015, la provvista utilizzata proveniva in parte da un soggetto terzo, per un importo di 200.000 € senza alcun rapporto con il Del Pizzo Giuseppe, e, in parte, da un mutuo di € 350.000 contratto con Unicredit, senza che sia stato dimostrato alcun collegamento tra l'acquisto e l'impiego di provviste afferenti in qualche misura il Del Pizzo Giuseppe. Dall'altro, in relazione all'immobile formalmente acquistato dalla Del Pizzo Sara nel 2013, ma oggetto di promessa di acquisto e di versamento di cospicua parte del prezzo nel 2006/2007 e di altra residua parte nel 2009 e nel 2012. In particolare, rispetto al valore di acquisto dell'immobile di 130.000€, poco più di 85.000€ risultano versati nel 2006, circa 13.000€ nel 2007 e circa 13.000€ nel 2009, con una quota residua di 12.500€ circa nel 2012, con accollo di una piccola frazione residua di mutuo.

Osserva la difesa che il delitto in esame può configurarsi solo laddove una pretesa fiscale sia stata già formalizzata dall'ufficio competente ed al cui adempimento il contribuente intende sottrarsi. Nella specie, l'Agenzia delle Entrate ha avviato distinti accertamenti fiscali nei confronti del Del Pizzo Giuseppe, uno relativo al periodo di imposta 2008, uno relativo al periodo di imposta 2009 per importi pari a 2 mln e 5 mln. di euro, oltre ad un ulteriore accertamento fiscale con indagini finanziarie relativamente ai periodi di imposta 2012/2017. Alla luce di quanto sopra, sostiene la difesa dei ricorrenti, al fine di ritenere integrato il *fumus*, occorre che sia maturato un reddito da cui possa scaturire un debito di imposta, nel senso che è necessario il perfezionamento della fattispecie impositiva e che, quindi, sia sorto il dovere di adempiere all'obbligo contributivo. Non sarebbe invece possibile anticipare il momento di rilevanza penale della condotta, in quanto sarebbe irragionevole incriminare colui che compie atti di fraudolenta spoliazione del proprio patrimonio in vista del futuro conseguimento di un reddito imponibile. In altri termini, se nessun reddito è ancora maturato, non è possibile valutare la condotta di chi utilizza una provvista propria per effettuare un acquisto in favore delle figlie. Dunque, poiché è solo dal periodo di imposta 2008 che risultano contestate al Del Pizzo Giuseppe una serie di ipotizzate evasioni, solo da tale periodo potrebbe ritenersi configurabile il reato. Tuttavia, il dato storico con cui il tribunale del riesame avrebbe dovuto confrontarsi è che una parte degli acquisti sono completamente avulsi dall'ipotizzata fraudolenza dell'operazione. A tal proposito, alle pagg. 5/6 del ricorso, la difesa dei ricorrenti ricostruisce la cronologia delle operazioni relative agli immobili oggetto del sequestro preventivo, nonché in relazione alle somme sequestrate (pagg.6/7), richiamando le risultanze della c.t.p. da cui emergerebbe la liceità dei movimenti contabili sottesi alle predette operazioni e della



altrettanto assoluta provenienza legittima delle somme, frutto di titoli di proprietà e/o depositi bancari delle due figlie. Nonostante quanto documentato ed oggetto di consulenza tecnica di parte, il tribunale del riesame, sostengono i ricorrenti, avrebbe immotivatamente concluso nel senso di ritenere le giustificazioni del c.t.p. sfordite di riscontro, avendo questi riferito di averle ricavate dai documenti acquisiti, senza spiegarne il criterio di valutazione.

Si tratterebbe di motivazione apodittica ed apparente, in quanto sarebbe incomprensibile quale sia il criterio cui intendesse riferirsi il tribunale del riesame, in quanto si sarebbe trattato di una mera ricostruzione contabile cui era seguita una giustificazione dell'impiego delle somme utilizzate per gli acquisti, senza necessità di valutazioni. Il tribunale, dunque, non si sarebbe confrontato con tali dati documentali, da cui invece emergeva che l'acquisto dell'immobile compravenduto nel 2015 era supportato dalla documentazione necessaria, che i versamenti effettuati per l'acquisto dell'immobile compravenduto nel 2013 risultavano dal medesimo atto ed erano attestati dal notaio oltre che documentati dal c.t.p.

Da qui, dunque, la sussistenza di tutti i vizi denunciati, con richiesta di annullamento dell'ordinanza, avendo allegato la difesa copia della c.t.p. per l'autosufficienza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di riesame (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).




3. E', in parte, inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge processuale.

E' noto, infatti, che l'art. 325, cod. proc. pen. limita la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti cautelari reali per i soli vizi di violazione di legge e non già per il vizio di motivazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Ne discende, quindi, che il ricorso congiunto è inammissibile laddove si duole del vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendo infatti pacifico nella consolidata giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 - 01). Circostanza, quest'ultima, da escludersi nel caso di specie.

4. Lo stesso è, poi, da ritenersi manifestamente infondato, atteso che il tribunale del riesame ha, con percorso argomentativo ineccepibile e del tutto immune dai denunciati vizi di violazione di legge evocati, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di riesame.

4.1. Ed invero, si legge nell'ordinanza, dall'informativa della G.d.F. di Cava de' Tirreni del 17.07.2019, emerge che l'Agenzia delle Entrate avviava un accertamento fiscale con indagini finanziarie relativamente ai periodi di imposta dal 2012 al 2017. All'esito, l'Agenzia interessava l'Agenzia della Riscossione in quanto risultavano, a carico di DEL PIZZO Giuseppe, cartelle e avvisi impagati o pagati parzialmente per circa € 7.784.147,71. DEL PIZZO Giuseppe, dunque, consapevole di essere debitore verso lo Stato per non aver pagato debiti erariali, ricevuta la notifica delle prime cartelle esattoriali, avrebbe ipotizzato la possibilità dell'instaurazione di una procedura di riscossione coatta nei suoi confronti, liberandosi del denaro su cui la stessa potrebbe riversarsi trasferendolo alle figlie Fabiana e Sara che, in parte lo avevano utilizzato per l'acquisto di immobili ovvero avevano versato assegni o girato somme derivanti dai bonifici ricevuti dai clienti, direttamente sui conti correnti delle stesse. Si tratta, per il tribunale del riesame, di trasferimenti simulati posto che DEL PIZZO Giuseppe risulta delegato ad operare sui conti delle figlie. Di fatto il denaro è restato nella disponibilità del DEL PIZZO.




4.2. I giudici del riesame hanno ritenuto prive di pregio le doglianze difensive.

In particolare, quella relativa alla mancanza del *fumus* per risalire gli acquisti dei beni immobili a una data precedente al primo accertamento dell'Agenzia delle Entrate risalente al 2008 posto che il reato contestato è di pericolo. Esso, osservano i giudici del riesame, sussiste anche a prescindere da un accertamento tributario in atto. D'altro canto DEL PIZZO Giuseppe, rileva il tribunale, è un consulente contabile per cui un soggetto competente proprio nel settore finanziario tributario. Egli, dunque, per i giudici è ben consapevole di aver omesso, da anni, il pagamento di tributi e sa che subirà, prima o poi, un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Del tutto corretto risulta il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia. Ricordano i giudici del riesame che, secondo questa Corte ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 11, d. lgs. n. 74 del 2000, non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto: ai fini del suo perfezionamento è richiesto soltanto che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento, totale o parziale del fisco (Sez. V, 26.02.2007, n. 7916; conf., Sez. III, 23.09.2013, n. 39079 che ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di un commercialista che, in prossimità degli esiti di una verifica fiscale aveva ceduto immobili e quote sociali alla convivente).

I giudici del riesame, inoltre ricordano correttamente come questa stessa Corte ha pure affermato (Cass. 10161/2017), che in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la natura fraudolenta degli atti dispositivi presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, per effetto della riduzione del patrimonio del debitore che rende più difficoltosa l'azione di recupero dell'erario, ma anche che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016 - dep. 01/04/2016, ha affermato che il reato previsto dall'art. 11 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei - in base ad un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario - a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto.



E – per il tribunale - che tali atti di disposizione siano idonei ad impedire il soddisfacimento del Fisco, è reso evidente dalla circostanza che il DEL PIZZO risulta formalmente impossidente: non ha denaro sui conti; non ha beni immobili né mobili registrati da aggredire. Oggetto del sequestro finalizzato alla confisca non è la somma ricevuta in mutuo ma la somma contanti versata, per ogni acquisto, a titolo di acconto oltre i versamenti in contanti. I versamenti di assegni e di bonifici provenienti da clienti del DEL PIZZO ovvero da società a lui riconducibili.

4.3. Quanto, poi, alle giustificazioni del consulente tecnico di parte, le stesse sono state ritenute sfontate di riscontro (essendo stato lo stesso c.t.p. ad aver riferito di averle ricavate dai documenti acquisti – senza spiegare il criterio di valutazione degli stessi - e dalle comunicazioni verbali del DEL PIZZO – che, per i giudici del riesame, potrebbe avergli riferito qualsiasi cosa anche perché non ne è riportato il loro contenuto) e, per il tribunale, non superano le emergenze probatorie che le fanno derivare da conti correnti intestati al ricorrente ovvero intestati a società a lui riconducibili ovvero da clienti del DEL PIZZO quali Proto Antonio (richiamando il seguito nota del 21.10.2019 della GdF di Cava de Tirreni).

4.4. Infine, si legge nell'ordinanza, per quanto qui di interesse (non essendo stata proposta alcuna doglianza in ricorso quanto all'ulteriore questione esaminata dal tribunale, afferente, da un lato, alla richiesta di dissequestro del conto corrente di Del Pizzo Sara che serve per pagare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e, dall'altra, all'analogha richiesta di dissequestro del conto corrente postale intestato a Del Pizzo Giuseppe su cui opera la Carta *Evolution* su cui riversa la sua pensione) che i versamenti di contanti trovano logica derivazione da DEL PIZZO Giuseppe in mancanza di fonti di reddito da parte di Del Pizzo Sara e Del Pizzo Fabiana che possa, alternativamente, giustificarli.

5. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze dei ricorrenti non hanno pregio, in quanto nessuna violazione di legge è ravvisabile nel caso in esame, avendo i giudici del riesame puntualmente individuato gli elementi indiziari in base ai quali era configurabile il *fumus* del reato ipotizzato, atteso peraltro che è pacifico in giurisprudenza che l'esecuzione tributaria coattiva non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare.

Le doglianze sviluppate attraverso la ricostruzione delle operazioni relative agli immobili sequestrati come anche alle somme di denaro, si noti, sono articolare in fatto e presuppongono una valutazione di merito che, come è noto, è inibita a

questa Corte in sede di legittimità cui non può nemmeno essere richiesto di esaminare gli esiti della c.t.p. allegata al ricorso, in quanto questa Corte non può essere chiamata a valutare la valenza probatoria di un documento, in quanto ciò comporterebbe un'attività di apprezzamento circa la sua validità formale e la sua efficacia nel contesto delle prove (o degli elementi indiziari, come nella presente fase cautelare), già raccolte e valutate dai giudici di merito, attività che è sottratta a questa Corte quale Giudice di legittimità, legittimato ad accedere agli atti processuali per verificare eventuali nullità processuali o cause di inutilizzabilità, onde procedere alla c.d. prova di resistenza.



6. Né, infine, ha pregio l'ulteriore doglianza difensiva riguardante la presunta violazione di legge commessa dal tribunale per non essersi i giudici confrontati con i documenti e le risultanze della c.t.p. allegata.

Ed invero, oltre ad emergere con immediatezza dalla lettura dell'ordinanza impugnata che di tali documenti i giudici hanno preso visione, non può nemmeno tacciarsi di apparenza o di apoditticità per aver l'ordinanza rilevato l'assenza dei criteri valutativi sulla cui base il c.t.p. è pervenuto alla ricostruzione delle operazioni immobiliari o della provenienza delle somme di denaro in sequestro (essendo innegabile che la fonte delle informazioni del c.t.p., come rileva il tribunale, è in parte rappresentata dalle dichiarazioni dell'indagato al consulente, dichiarazioni peraltro non formalizzate e quindi non verificabili), dovendosi in ogni caso in queste sede ribadire che in sede di riesame o di appello avverso una misura cautelare reale, il tribunale non è tenuto a dirimere le questioni tecniche e contabili per la cui risoluzione è necessario il ricorso ad un accertamento peritale, costituendo questo un mezzo istruttorio incompatibile con l'incidente cautelare (Sez. 3, n. 19011 del 11/02/2015 - dep. 07/05/2015, Citarella e altro, Rv. 263554 - 01).

7. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, conseguendone la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616, cod. proc. pen.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ciascun ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condannano altresì i ricorrenti singolarmente al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.



Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 ottobre 2020